

Provincia di Torino

L.R. n. 18/94 e s.m.i. – Cooperativa Sociale “La Ragnatela Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Torino. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. n. 1 del 08/01/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, che attribuisce alle Province le competenze in materia di cooperative sociali;

Visto l'art. 2 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. "Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali", che disciplina l'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'art. 115 della L.R. 44/2000 inserito dall'art. 10 della L.R. 5/2001;

Vista la Deliberazione di G.P. n. 736-154287 del 10/7/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, che istituisce la Sezione Provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Visto l'art. 4 comma 1 lettera c) della L.R. n. 18/94 e s.m.i. “Adempimenti successivi all'iscrizione” che prescrive alle cooperative iscritte all'Albo di comunicare, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni della compagine sociale che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'articolo 2, comma 2, della L. n. 381/1991;

Visto l'art. 5 comma 2 della L.R. n. 18/94 e s.m.i. “Revoca dell'iscrizione all'albo” che prevede la cancellazione qualora il numero dei soci volontari, previsti all'articolo 2 della L. n. 381/91, superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità;

Visto l'art. 6 della L.R. n. 18/94 e s.m.i. “Effetti della cancellazione”;

Visto il D.P.G.R. n. 2332 del 23/05/1995 con il quale si era proceduto all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella sezione A, della Cooperativa Sociale in oggetto;

Vista la scheda di aggiornamento dati al 31/12/2008, trasmessa dalla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia in data 11/09/2009 ns. prot. 710893/NC7/14.11, nella quale la cooperativa in oggetto ha dichiarato che la propria compagine sociale è composta esclusivamente da soci volontari;

Dato atto che, con lettera raccomandata di questa Amministrazione in data 21/09/2009 prot. n. 738008/NC7/14.11, si è comunicato alla cooperativa in oggetto l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con richiesta di documentazione volta a confutare il procedimento stesso;

Vista la lettera di risposta della cooperativa pervenuta all'Ufficio Terzo Settore in data 21/10/2009 ns. prot. n. 834275/NC7/14.11 ed il verbale di revisione ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002 per il biennio 2007/2008, anch'esso trasmesso dalla cooperativa in data 02/12/2009 ns. prot. 956046/NC7/14.11 a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Terzo Settore di ulteriori approfondimenti;

Considerato che, dalla documentazione agli atti, si evince che, da oltre sei mesi, la compagine sociale della cooperativa La Ragnatela s.c.s. è composta esclusivamente da soci volontari e che pertanto non sussistono più i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione della medesima alla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle Leggi 381/91 e dalla L.R. n. 18/94 e s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla sezione provinciale di Torino dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A, la Cooperativa Sociale "La Ragnatela Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Torino - (omissis).
2. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94.

Torino, 23/12/2009

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo